



Autore: **Barbara LUZI**, della Polizia Municipale di Ariccia (RM).

GIURISPRUDENZA – L'abbandono di un veicolo configura un reato perseguibile penalmente

SOPROV.it

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la **sentenza n° 20492 del 19 maggio 2014**, ribadisce il principio secondo il quale incorre nel reato di illecito ambientale il proprietario di un veicolo che lo lasci in stato di abbandono in un'area pubblica.

Già il giudice di merito (Tribunale di Termini Imerese) aveva condannato per il reato previsto dall'articolo 6 della l. n. 210/2008 ad un'ammenda di 2.000 euro il proprietario del veicolo colpevole di aver lasciato lo stesso abbandonato in pessime condizioni all'interno di un'area di parcheggio. Il Tribunale, secondo gli ermellini, aveva correttamente qualificato il bene come "veicolo fuori uso" e "rifiuto speciale" proprio in considerazione della costante giurisprudenza sull'argomento ed anche ai sensi della vigente normativa in materia secondo cui a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 209/2003, deve essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe d'immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata.

Per qualificare un veicolo come "**fuori uso**" e quindi "**rifiuto speciale**" è sufficiente che dallo stato in cui si trova si possa desumere la volontà di abbandono da parte del proprietario del veicolo e la oggettiva inidoneità a svolgere la sua funzione (mancanza di componenti essenziali per il suo utilizzo).

Nel caso specifico la Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso condannando il ricorrente alle spese processuali.